

Contrada La Torre

Statuto

Art.1 - E' costituita l'Associazione denominata " Contrada La Torre ".

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della L.R. 28/1996, e successive modificazioni di cui alla L.R. 5/2006, dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fini di lucro e si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali, ai criteri di trasparenza amministrativa. L'associazione garantisce il rispetto del diritto delle pari opportunità e dei diritti fondamentali e inviolabili della persona. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - L'Associazione ha sede legale e operativa in Mortara, Palazzo Lateranense, via Troncone 1. L'Assemblea ha facoltà di deliberare il cambio di indirizzo della sede, che non comporta una modifica allo Statuto se avviene all'interno del medesimo Comune.

Art.3 - L'Associazione, che non ha finalità di lucro, ha per scopi:

- a) diffondere la conoscenza del patrimonio storico-culturale di Mortara, delle sue tradizioni e del suo folklore anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione a iniziative turistiche, didattiche, ricreative o sportive;
- b) stimolare lo sviluppo del sentimento di appartenenza alla comunità cittadina e dell'identità territoriale lomellina, pavese e lombarda favorendo e intraprendendo iniziative finalizzate al miglioramento della qualità della vita e all'inclusione sociale dei cittadini, con particolare attenzione ai giovani, ai nuovi residenti e ai soggetti svantaggiati;
- c) dare impulso ad una partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale proponendo ogni iniziativa o forma di aggregazione che ne consenta l'interazione;

- d) promuovere l'incontro tra le diverse generazioni allo scopo di garantire la condivisione e il passaggio delle conoscenze di cultura, storia, costumi, lingua e tradizioni locali;
- e) valorizzare l'immagine e la tradizione del "Palio Città di Mortara" contribuendo a sostenere, al fianco dell'organizzazione e delle altre Contrade, ogni miglioramento indirizzato ad una corretta riproposizione storica e a un maggiore coinvolgimento dei cittadini;
- f) collaborare con le altre Contrade, le Associazioni e gli Enti, pubblici o privati, nelle iniziative che abbiano finalità analoghe o funzionali a quelle precedentemente elencate;
- g) incrementare il prestigio dell'Associazione e tutelarne la continuità, promuovendone l'adesione da parte di persone, Enti o Imprese ad essa affini per comunità di intenti.

Art.4 - La Contrada La Torre intende promuovere la conoscenza del patrimonio storico-culturale proprio e della Città di Mortara, oltre ogni limite territoriale. I limiti territoriali entro i quali l'Associazione intende perseguire gli altri suoi scopi statutari coincidono con i confini del territorio comunale.

Esclusivamente nell'ambito del Palio "Città di Mortara" e delle manifestazioni a esso legate, i suddetti limiti si intendono sostituiti con quelli previsti dagli accordi con le altre Contrade e indicati in un apposito articolo del Regolamento d'Attuazione.

Art.5 - La Contrada La Torre ha per colori sociali il giallo e il nero e rappresenta l'antica Corporazione degli Orafi. Lo stemma è conforme a quello approvato dal Consiglio Direttivo ed indicato nel Regolamento d'Attuazione e dovrà, in ogni caso, valorizzare i colori sociali e recare il simbolo della torre.

Art.6 - Possono essere associati della Contrada La Torre tutte le persone fisiche, Enti od Imprese che ne condividano gli scopi statutari.

Per far parte dell'Associazione occorre avanzare domanda scritta o verbale al Consiglio Direttivo,

ovvero ad un suo membro. Su ogni singola domanda di associazione decide, con voto di maggioranza, il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione. In caso di mancata accettazione della domanda, il Consiglio non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea Generale.

Art.7 - L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle attività della Contrada, a frequentarne i locali, a ricevere eventuali pubblicazioni o comunicazioni inerenti i diritti medesimi e a presenziare e prendere parola all'Assemblea Generale.

Hanno diritto di voto all'Assemblea Generale tutti gli associati purché abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e risultino associati da almeno sei mesi.

Art.8 - Tutti gli associati sono tenuti ad osservare le norme dello Statuto e del Regolamento d'Attuazione, a seguire le disposizioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, mantenendo un comportamento ispirato ai principi di civiltà, lealtà e correttezza nei confronti dell'Associazione e degli altri associati. L'Associazione opera avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'associazione. L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art.9 - L'associato che non osservi i doveri statutari previsti dal precedente art.8, ovvero che, con il suo comportamento, venga ad arrecare danno morale o materiale all'Associazione o ai suoi membri,

è passibile di sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - La qualità di associato non è trasmissibile e si perde:

- a) al termine dell'anno solare per il mancato versamento della quota associativa;
- b) per esclusione deliberata dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) per recesso comunicato per iscritto al Presidente ovvero al Consiglio Direttivo;
- d) in caso di decesso la quota o i contributi associativi si trasmettono agli eredi;
- e) la quota o contributo associativo non è rivalutabile.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione corredato delle motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso di non accettazione delle motivazioni di esclusione il socio può presentare ricorso ad un organo diverso da quello che ha emesso il provvedimento.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.11 - Il Consiglio Direttivo può nominare, nell'arco del suo mandato, un numero massimo di tre "soci onorari" tra le persone che abbiano illustrato la Contrada per alti meriti nel campo storico-culturale o nel perseguimento degli scopi statutari. La qualità di "socio onorario" è simbolica e vitalizia. I "soci onorari" non sono associati, non hanno diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota associativa ma qualora versino la suddetta quota acquisiscono qualità, diritti e doveri anche di associati.

Art.12 - L'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo sono gli organi con i quali l'Associazione provvede all'amministrazione, alla regolamentazione, allo svolgimento ed al controllo di tutte le proprie attività.

Art.13 - L'Assemblea Generale è composta da tutti gli associati. In rappresentanza di Enti o Imprese associati, fa parte dell'Assemblea Generale un rappresentante legale, o suo delegato, per ogni Ente o Impresa. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Contrada; in caso di sua assenza o impedimento, l'esercizio di presidenza spetterà al Vice-Presidente e successivamente ad un associato nominato dai presenti aventi diritto di voto.

Art.14 - L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno (entro la fine del mese di aprile) per l'approvazione del rendiconto consuntivo e la determinazione della quota associativa annuale.

Potrà essere convocata, in via straordinaria, ogni qual volta lo ritengano necessario il Presidente, ovvero almeno tre membri del Consiglio Direttivo, ovvero almeno un decimo degli associati purché presentino domanda scritta e motivata al Presidente.

La convocazione è annunciata dal Presidente nei modi e tempi indicati nel Regolamento d'Attuazione e comunque conformi alla normativa vigente.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, purché risultino presenti almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

Art.15 - L'Assemblea Generale ha il compito di deliberare in merito a:

- a) rendiconto economico consuntivo annuale presentato dal Consiglio Direttivo;
- b) determinazione della quota associativa annuale;
- c) programmi di attività dell'Associazione;
- d) proposte di esclusione di associati presentate dal Consiglio Direttivo;
- e) proposte di modificazione o revisione dello Statuto e del Regolamento d'Attuazione, secondo quanto previsto dall'art.25;
- f) ogni altro argomento iscritto all'Ordine del Giorno che non sia di esclusiva competenza di

altro organo o carica sociale.

Spetta inoltre all'Assemblea eleggere, con voto segreto, i sette membri componenti il Consiglio Direttivo e i loro eventuali sostituti.

Art.16 - Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza assoluta di voti (eccetto quanto previsto dall'art.26). In caso di parità o di maggioranza relativa, le votazioni verranno ripetute sino al conseguimento della maggioranza assoluta. Ad eccezione dei casi espressamente previsti dal presente Statuto, la modalità del voto, palese o segreto, è indicata nel Regolamento d'Attuazione. Le procedure di voto e di scrutinio sono indicate nel Regolamento d'Attuazione.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, detti Consiglieri, eletti dall'Assemblea Generale fra gli associati aventi diritto di voto secondo le norme previste dal precedente art.7. I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Qualora durante il triennio uno o più Consiglieri venissero a mancare per qualsiasi motivo, questi vengono sostituiti, ferma restando la scadenza del mandato:

- a) provvisoriamente da Consiglieri supplenti nominati dal Consiglio;
- b) definitivamente da Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale nella sua prima riunione.

Qualora vengano a mancare contestualmente più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio si ritiene decaduto ed i membri rimasti in carica, o in mancanza il Presidente uscente, procedono entro sessanta giorni alla convocazione dell'Assemblea Generale per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale. Esso è responsabile dell'amministrazione e provvede a:

- a) compilare il "Regolamento d'Attuazione delle norme statutarie per il funzionamento

- dell'Associazione" e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- b) approvare e sottoporre all'Assemblea Generale i rendiconti morali, economici e finanziari delle attività;
 - c) decidere sulle domande di adesione di nuovi associati;
 - d) promuovere e patrocinare manifestazioni;
 - e) pianificare e coordinare le attività interne ed esterne della Contrada;
 - f) sovrintendere al lavoro degli uffici, qualora siano stati costituiti, assumerne, nominarne e licenziarne il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni;
 - g) eleggere tra i propri membri il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere.

Art.19 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni settanta giorni e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri.

Le modalità di convocazione sono previste dal Regolamento d'Attuazione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; qualora questi mancasse l'esercizio di presidenza spetterà al Vice-Presidente e quindi al Consigliere più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

I Consiglieri che risultino assenti, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti dalla carica.

Il Consiglio Direttivo garantisce la pubblicità degli atti e dei registri relativi all'attività dell'Associazione.

Art.20 - Il Presidente ha rappresentanza legale dell'Associazione, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, provvede a quanto si addica all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina dell'Associazione.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo all'approvazione del quale, nella prima riunione successiva, sottoporrà le proprie decisioni.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente spetta al Consiglio Direttivo disporre la nomina di un nuovo Presidente, nella sua prima riunione.

Art.21 - Al Tesoriere spetta:

- a) elaborare e presentare al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale i rendiconti economici e finanziari delle attività della Contrada ed in particolare il rendiconto consuntivo annuale;
- b) esercitare controllo contabile amministrativo su tutti gli atti della gestione patrimoniale della Contrada;
- c) accertare periodicamente la consistenza di cassa e che la contabilità sia tenuta secondo le normative delle leggi vigenti;
- d) ritirare contributi e stanziamenti di Enti Amministrativi Pubblici.

Solo il Presidente può sostituire il Tesoriere nel caso descritto dal precedente punto d).

In caso di dimissioni del Tesoriere spetta al Consiglio Direttivo disporre la nomina di un nuovo Tesoriere, nella sua prima riunione.

Art.22- Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, dalle somme accantonate e da qualsiasi altro bene, pervenuti a titolo legittimo ai sensi della Legge. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi associativi versati dagli associati;
- b) contributi concessi da persone, Imprese od Enti pubblici o privati;
- c) proventi derivanti da attività di gestione del patrimonio, comprese eventuali alienazioni di beni dell'Associazione decise dal Consiglio Direttivo;

d) proventi derivanti da iniziative, stabili od occasionali, compatibili con gli scopi statutari.

Art.23 - L'esercizio finanziario della Contrada La Torre coincide con l'anno solare.

I membri del Consiglio direttivo sono responsabili delle risultanze economiche e finanziarie fino a quando l'Assemblea Generale, con l'approvazione del rendiconto annuale non si assume direttamente detta responsabilità.

Art.24 - In nessun caso potrà avvenire a favore degli associati una distribuzione anche in modo indiretto degli utili, di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.25 - Qualsiasi modificazione o revisione dello Statuto o del Regolamento d'Attuazione deve essere proposta all'Assemblea Generale dal Consiglio Direttivo ovvero da almeno un terzo degli associati attraverso una richiesta scritta inoltrata al Presidente.

L'Assemblea Generale può deliberare in merito, con voto palese di maggioranza, solo qualora risultino presenti almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Eventuali proposte di emendamento al testo di revisione o modificazione presentato dai proponenti, vengono votate dall'Assemblea Generale prima del voto finale di approvazione o bocciatura.

Revisione o modificazione dello Statuto costituiscono necessariamente motivo di decadimento del Consiglio Direttivo in carica solo qualora quest'ultimo risultasse incompatibile con le nuove norme approvate.

Art.26 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato, in una apposita riunione, dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, indipendentemente dal numero degli associati presenti in Assemblea.

In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio della Contrada viene devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altra Associazione con finalità analoghe o di assistenza sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n.662. L'eventuale Ente beneficiario viene indicato dall'Assemblea Generale nella sua ultima seduta.

Art.27 - Le disposizioni contenute nel "Regolamento d'Attuazione delle norme statutarie per il funzionamento dell'Associazione", compilate dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea Generale, costituiscono ordinamento interno dell'Associazione e sono legittime quando non risultino in contrasto con le norme dello Statuto e delle leggi vigenti.

Art.28 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto né dal Regolamento d'Attuazione, e per controversie relative all'interpretazione dei medesimi, si fa riferimento alle norme vigenti di legge e ai principi generali di diritto.

Art.29 - Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Generale, nella piena osservanza delle norme dell'atto costitutivo (approvato in data 24/09/1991 e depositato a repertorio n° 5639 del Notaio in Mortara Dott. Giuseppe De Rosa in data 27/09/1991), successivamente abrogato e sostituito dall'attuale, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mortara in data 12/12/2000 al n° 1479 serie 3, entra in vigore, con effetto immediato, all'atto della relativa deliberazione assembleare.

L'entrata in vigore del presente Statuto determina l'abrogazione del precedente.

Mortara, il 20 luglio 2007

Il Presidente